



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

Cod. Fisc. 00592160105

Part. I.V.A. 00170160998

Allegato B

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI E DEI MINORI, ANCHE CON DISABILITÀ, DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E INTERSCOLASTICO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI PER ELETTORI DISABILI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza, vigilanza, accoglienza e accompagnamento degli alunni e dei minori, anche con disabilità, durante il trasporto scolastico e interscolastico, al fine di garantirne la sicurezza, l'incolumità e il benessere relazionale. L'appalto comprende, altresì, in regime opzionale e su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale, il servizio di assistenza e accompagnamento per il trasporto degli elettori disabili, di età superiore ai 18 anni e senza limiti massimi d'età, affetti da ridotta autonomia o impossibilitati a deambulare autonomamente, al fine di garantirne il sicuro accesso ai seggi in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nel periodo di vigenza contrattuale.

Il servizio pertanto si articola nello specifico nelle seguenti prestazioni e linee di intervento:

- a) assistenza e accompagnamento lungo il tragitto casa-scuola e viceversa per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie statali site nel territorio del Comune di Chiavari, nonché per i frequentanti la Scuola dell'Infanzia Comunale "San Giovanni Bosco" di Caperana. Gli elementi di dettaglio delle tratte di percorrenza, vengono definiti, a titolo indicativo, nell'allegato "Programma di esercizio";
- b) assistenza agli alunni durante i trasferimenti in orario scolastico dai rispettivi plessi verso gli impianti sportivi, le palestre (e viceversa) e in occasione di uscite didattiche o istituzionali programmate;
- c) assistenza agli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio, in conformità e sulla base dell'accordo stipulato annualmente con la Città Metropolitana di Genova, ente incaricato di definire i criteri e i beneficiari del servizio;
- d) assistenza e accompagnamento in favore di minori con disabilità nei tragitti da e per i Centri di Riabilitazione individuati dal Servizio Sanitario competente dell'ASL n. 4, nonché da e per i Centri Diurni Socio-Riabilitativi indicati e autorizzati dal Settore 6 – Servizi alla Persona del Comune di Chiavari;
- e) assistenza, accoglienza e accompagnamento, in regime opzionale su richiesta dell'Ente, in favore di elettori con disabilità in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, al fine di garantirne il pieno e sicuro esercizio del diritto costituzionale di voto.

Tutti gli interventi verranno prestati a bordo di mezzi messi a disposizione dall'operatore economico affidatario del servizio di trasporto scolastico/ trasporto specialistico disabili, attualmente individuato nell'Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio Marcone (giusto appalti aggiudicati, rispettivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1396/2025 e n.1181/2024); le prestazioni di cui alle lett. a) e b), saranno erogate anche su automezzi di proprietà del Comune di Chiavari, condotti da personale dell'Ente.

L'operatore economico aggiudicatario del presente appalto non ha alcun obbligo di fornitura, manutenzione o gestione dei mezzi di trasporto, né responsabilità sulla conduzione degli stessi. Avrà invece l'obbligo tassativo di coordinarsi operativamente con il personale conducente (sia comunale

che della ditta Tigullio Marcone), nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e coordinamento delle interferenze che saranno dettagliate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 14 settembre 2026 e scadenza al 13 settembre 2029.

Al fine di garantire la perfetta corrispondenza con le diverse esigenze dell'utenza e dei calendari di riferimento, l'esecuzione del servizio viene articolata nelle seguenti scadenze operative annuali:

- periodo scolastico: il servizio di assistenza sarà prestato a pieno regime su tutte le linee e prestazioni indicate all'articolo 1, seguendo il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Liguria e le disposizioni dei singoli istituti comprensivi;
- periodo estivo: il servizio scolastico ordinario si intende sospeso. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di assistenza e accompagnamento per i minori disabili diretti ai Centri di Riabilitazione e ai Centri Diurni Socio-Riabilitativi, secondo le frequenze e gli orari disposti dal Settore 6 – Servizi alla Persona.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di differire la data di avvio effettivo del servizio in relazione a variazioni del calendario scolastico o all'andamento delle procedure di gara, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese, risarcimenti o richieste di indennizzo.

Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali (fatta salva l'applicazione della revisione prezzi di legge), portando la durata complessiva potenziale dell'affidamento a un massimo di 72 (settantadue) mesi. Tale opzione verrà esercitata unilateralmente dal Comune e comunicata all'Appaltatore mediante formale preavviso da inviarsi tramite PEC almeno un mese prima della scadenza del termine di cui sopra. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto iniziale, si impegna ad accettare fin d'ora l'eventuale esercizio di tale opzione da parte dell'Amministrazione, senza nulla a pretendere.

Alla scadenza naturale del contratto, il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di richiedere la proroga tecnica del servizio, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo massimo stimato per il presente appalto, riferito all'intera durata contrattuale comprensiva di eventuali rinnovi o proroghe previste, ammonta complessivamente a Euro 1.660.018,54 oltre IVA. Tale valore si intende onnicomprensivo del costo del personale da impiegare, delle spese generali, dei costi di gestione materiale e organizzativa del servizio, degli oneri di sicurezza da interferenza nonché di ogni altro onere, diretto o indiretto, inerente e conseguente all'esecuzione ottimale dell'oggetto dell'appalto.

L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio, riferito esclusivamente alla durata contrattuale iniziale di 36 mesi e al netto delle eventuali opzioni di rinnovo o proroga, è stabilito in complessivi Euro 641.665,08 oltre all'Imposta sul Valore Aggiunto di legge. All'interno del predetto importo complessivo triennale, e in conformità con il quadro normativo vigente, si specifica la seguente ripartizione dei costi:

- la somma di Euro 65.429,55 costituisce l'importo specifico soggetto a ribasso d'asta;
- la quota di Euro 561.235,53 costituisce il costo della manodopera, il quale è incorporato dall'importo assoggettato a ribasso. La cifra incide per l'87,47% sul valore complessivo dell'affidamento;
- la quota di Euro 15.000,00 è espressamente destinata alla copertura degli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), da considerarsi fissa e non assoggettabile ad alcun ribasso.

I corrispettivi contrattuali spettanti all'appaltatore saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerti dall'operatore stesso in sede di gara e formanti oggetto di ribasso. Il corrispettivo che scaturirà dall'applicazione del ribasso percentuale si intende fisso, invariabile e rigidamente onnicomprensivo di ogni spesa, rischio e imprevisto legati alla perfetta esecuzione del servizio, includendo integralmente i costi per la retribuzione del personale, per i dispositivi di

protezione individuale, per le dotazioni ad alta visibilità, per le coperture assicurative e per ogni altro onere organizzativo o amministrativo. L'importo massimo stimato costituisce a tutti gli effetti di legge il limite di spesa complessivo e invalicabile autorizzato dall'Ente, entro il quale il Settore 6 – Servizi alla Persona potrà disporre l'effettiva esecuzione degli interventi di assistenza e accompagnamento per tutta la durata del contratto. Tale limite non rappresenta in alcun modo un impegno di spesa predeterminato o vincolante per l'Amministrazione, né garantisce all'impresa l'integrale utilizzo delle somme indicate. Gli operatori economici aggiudicatari non potranno pertanto avanzare pretese, indennizzi o richieste di risarcimento a qualsiasi titolo, qualora il Comune di Chiavari, per proprie insindacabili valutazioni programmatiche o per mutate esigenze sociali del territorio, disponga l'esecuzione di prestazioni per importi inferiori rispetto al valore massimo stimato.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- **ASSISTENZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E INTERSCOLASTICO. LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALLE LETT. A) E B) DELL'ART.1**

L'erogazione del servizio di assistenza e vigilanza a bordo dei mezzi deve integrarsi perfettamente e senza soluzione di continuità con la programmazione operativa e le variazioni del Programma di Esercizio stabilite dall'Ufficio comunale Trasporto Scolastico del Settore VI – Servizi alla Persona. L'appaltatore garantisce la presenza costante e continuativa del proprio personale non soltanto lungo i tragitti quotidiani di andata e ritorno tra i punti di raccolta e i plessi scolastici, ma anche durante i trasferimenti interscolastici verso le palestre e gli impianti sportivi cittadini, nonché in occasione delle attività connesse all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e delle uscite didattiche fuori sede. Nello specifico, l'assistenza dovrà coprire anche le sedici uscite didattiche annuali previste dal servizio di trasporto, estendibili fino a cento chilometri, e operare in regime di totale flessibilità qualora l'Amministrazione attivi vettori supplementari per eccedenza di passeggeri o richieda rientri immediati e straordinari degli alunni a seguito di emergenze o cause di forza maggiore quali guasti agli impianti termici o evacuazioni improvvise dei plessi.

A totale e complementare integrazione del servizio sui veicoli, l'appalto ricomprende l'esecuzione dell'attività di accompagnamento nella modalità "Pedibus", consistente nella conduzione e vigilanza di gruppi di alunni lungo percorsi urbani pedonali prestabiliti. Considerato che le specifiche tratte di percorrenza, l'esatta dislocazione dei punti di ritrovo e le relative tempistiche di marcia del Pedibus sono in fase di progressiva definizione e ottimizzazione sul territorio cittadino, l'operatore economico è tenuto a garantire la più ampia e incondizionata flessibilità organizzativa. L'appaltatore dovrà pertanto adeguare tempestivamente l'impiego e la turnazione del proprio personale ai piani di mobilità pedonale che verranno via via formalizzati dal Comune di Chiavari in sinergia con le istituzioni scolastiche, senza nulla poter eccepire in merito alle variazioni degli itinerari. Durante l'espletamento di tale modalità, gli assistenti assumono la qualifica di accompagnatori pedonali e hanno l'obbligo inderogabile di indossare dispositivi ad alta visibilità, governare il gruppo di minori mantenendolo compatto, presidiare in assoluta sicurezza gli attraversamenti stradali e prevenire qualsiasi allontanamento o comportamento imprudente, assicurando la totale incolumità dei bambini lungo l'intero tragitto casa-scuola e viceversa.

Sotto il profilo della gestione dei rischi da interferenza tra il personale addetto alla guida – sia esso dipendente del Comune di Chiavari o dell'operatore economico affidatario del trasporto – e gli assistenti di bordo, si applicano le rigorose disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Al conducente compete in via esclusiva la responsabilità tecnica della marcia, l'efficienza meccanica del veicolo, l'azionamento dei dispositivi di apertura e chiusura delle porte e la tempestiva segnalazione telefonica di sinistri o guasti alla propria centrale o all'Ente, da effettuarsi rigorosamente a veicolo fermo. Di contro, l'assistente di bordo assume l'esclusiva responsabilità della vigilanza attiva, dell'ordine relazionale e del controllo comportamentale dei passeggeri, rimanendo tassativamente escluso da qualsiasi compito di conduzione o movimentazione del mezzo. In caso di improvvise emergenze sanitarie o di gravi crisi comportamentali a bordo, l'assistente ha l'obbligo di allertare immediatamente il conducente affinché quest'ultimo provveda ad accostare il veicolo in un'area sicura, consentendo così l'attivazione dei necessari protocolli di soccorso o di stabilizzazione della situazione senza generare distrazioni durante la guida. Nelle fasi operative del servizio,

l'assistente è tenuto ad adottare una condotta professionale improntata alla massima prontezza e cura dell'incolumità dei minori. Durante la fase di salita, l'operatore accoglie gli alunni ai punti di raccolta stabiliti o ai cancelli dei plessi scolastici, ne agevola l'ingresso ordinato sul veicolo per evitare assembramenti o cadute, esegue la spunta nominativa degli utenti sul registro di bordo e verifica sistematicamente che ogni minore prenda posto in modo corretto, assicurandosi dell'allacciamento delle cinture di sicurezza ove il mezzo ne sia provvisto. Durante tutta la durata del viaggio, l'assistente esercita una sorveglianza dinamica e costante all'interno dell'abitacolo, impedendo tassativamente ai minori di alzarsi dai propri sedili, di sporgersi dai finestrini, di arrecare disturbo agli altri passeggeri o di porre in essere comportamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria e altrui o fonte di distrazione per l'autista. Al momento dell'arrivo, la fase di discesa deve essere assistita fino all'effettivo abbandono del mezzo, con l'assistente che presidia la porta e coadiuva gli utenti nell'attraversamento pedonale in corrispondenza delle fermate, garantendo che le operazioni avvengano in condizioni di assoluta sicurezza stradale. La riconsegna dell'alunno al termine del tragitto rappresenta un momento cruciale di responsabilità per l'operatore, il quale ha l'obbligo tassativo di affidare il minore esclusivamente al genitore, a chi esercita la responsabilità genitoriale o a un soggetto maggiorenne formalmente autorizzato tramite delega scritta fornita dall'Ufficio comunale competente, procedendo all'identificazione del delegato qualora non vi sia una conoscenza personale consolidata. Nel caso in cui alla fermata prestabilita non sia presente alcun adulto autorizzato al ritiro, l'assistente attiverà immediatamente il protocollo straordinario di mancata consegna, garantendo un tempo di attesa massimo di cinque minuti al fine di non accedere a ritardi che possano compromettere la regolarità delle linee successive e gli orari di rientro degli altri minori trasportati. Durante tale attesa, e sempre a mezzo fermo, l'assistente e il conducente cercheranno un contatto telefonico immediato con i referenti del minore. Qualora l'irreperibilità persista, l'alunno sarà trattenuto a bordo in condizioni di assoluta protezione e il mezzo proseguirà il suo itinerario programmato. Solo al termine completo del giro di trasporto, e previa costante consultazione con l'Ufficio comunale Trasporto Scolastico, il minore rimasto a bordo verrà ricondotto e affidato al Comando della Polizia Locale del Comune di Chiavari, rimanendo escluso qualsiasi rilascio autonomo del minore alla fermata o l'affidamento a persone non espressamente autorizzate.

- **ASSISTENZA SUL TRASPORTO SPECIALISTICO PER UTENTI CON DISABILITÀ. LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALLE LETT. C) E D) DELL'ART.1.**

L'esecuzione del servizio di assistenza per le utenze con disabilità si connota per un'elevata specializzazione e flessibilità logistica, dovendo coprire una rete di spostamenti capillare e soggetta a valutazioni multidimensionali da parte dei servizi sanitari e sociali territoriali. L'appaltatore garantisce l'accompagnamento protetto nei trasferimenti casa-scuola e viceversa per le scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti secondari di secondo grado, in stretta aderenza agli accordi stipulati annualmente con la Città Metropolitana di Genova. Parimenti, il servizio copre i trasferimenti dai domicili o dalle scuole verso i Centri di Riabilitazione individuati dall'ASL n. 4 e i Centri Diurni Socio-Riabilitativi, operando all'interno della fascia oraria garantita dal servizio di trasporto (indicativamente tra le ore 8:15 e le ore 17:00). L'assistenza dovrà essere prestata anche qualora tali strutture si trovino al di fuori del territorio chiavarese o dell'ASL n. 4, purché entro i confini della Città Metropolitana di Genova o dell'Ambito Territoriale Sociale competente. Al fine di garantire la continuità educativa e terapeutica, il servizio non subirà interruzioni durante il periodo estivo.

Sotto il profilo strettamente operativo e della ripartizione dei rischi da interferenza con il personale conducente – messo a disposizione dalla ditta affidataria del trasporto – l'assistente assume un ruolo nevralgico e indelegabile nella tutela dell'incolumità fisica dell'utente. Fermo restando che l'azionamento meccanico ed elettrico delle pedane elevatrici o degli scivoli per il sollevamento delle carrozzine compete unicamente all'autista del mezzo, l'assistente ha l'obbligo tassativo di presidiare attivamente le delicate fasi di salita e discesa, offrendo supporto fisico per prevenire qualsiasi rischio di caduta dell'utente deambulante o instabilità dell'utente in sedia a rotelle. Una volta a bordo, compete in via esclusiva all'assistente provvedere al corretto, immediato e rigoroso ancoraggio delle carrozzine agli appositi sistemi di ritenuta posizionati sul pianale del veicolo, nonché all'allacciamento delle cinture di sicurezza omologate per tutti i

passaggeri, verificandone la perfetta tenuta prima di fornire il consenso visivo e verbale alla partenza al conducente.

Considerata la particolare vulnerabilità dei minori e degli adulti trasportati, il personale incaricato dell'assistenza deve possedere comprovate capacità di mediazione relazionale, attitudine all'empatia e preparazione per affrontare con lucidità eventuali criticità. Durante l'intero tragitto, l'operatore esercita un monitoraggio continuo sullo stato di benessere psico-fisico degli utenti, adottando adeguate strategie di contenimento emotivo in caso di crisi comportamentali, al fine di mantenere un clima sereno nell'abitacolo e prevenire distrazioni per la guida. Qualora si verifichi un'emergenza sanitaria, una crisi convulsiva o un grave malore improvviso, l'assistente ha il dovere di intimare immediatamente all'autista di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza ai margini della carreggiata. A veicolo fermo, l'assistente presterà il primo supporto all'utente nel limite delle proprie abilitazioni al primo soccorso, attivando contestualmente e senza indugio il Numero Unico delle Emergenze (112) e informando tempestivamente la centrale operativa della propria ditta, l'Ufficio comunale competente e i familiari, con il divieto assoluto di allontanarsi dal passeggero fino alla presa in carico da parte del personale medico o paramedico.

Il prelievo e la riconsegna dell'utente disabile rappresentano un momento di transizione giuridica della responsabilità e devono avvenire esclusivamente attraverso un passaggio di consegne diretto, visivo e verbale. Presso i poli scolastici o i centri di riabilitazione, l'assistente prende in carico o affida l'utente unicamente al personale docente, sanitario, educativo o ausiliario formalmente preposto all'accoglienza dalla struttura. Presso il domicilio, il prelievo e la riconsegna devono avvenire esclusivamente al portone dell'abitazione o al punto di ritrovo concordato, nelle sole mani dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale o di figure adulte munite di formale delega scritta. È fatto divieto assoluto di lasciare l'utente incustodito al punto di discesa per qualsivoglia motivo. In piena sinergia con il conducente, l'assistente procede inoltre alla registrazione puntuale delle presenze giornaliere e alla segnalazione immediata di eventuali assenze "a vuoto" non preavvisate al momento del prelievo domiciliare. Tale tracciatura, effettuata tramite appositi registri o dispositivi mobili forniti dall'appaltatore, è fondamentale per consentire alla Stazione Appaltante e al gestore del trasporto l'esatta verifica delle corse effettuate e la corretta tracciabilità dei servizi erogati, in particolar modo per quelli rendicontabili alla Città Metropolitana di Genova.

- **ASSISTENZA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. LINEA DI INTERVENTO DI CUI ALLA LETT. E) DELL'ART.1.**

Qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità istituzionale, l'operatore economico è tenuto a garantire l'espletamento del servizio di assistenza e accompagnamento ai seggi in occasione di consultazioni elettorali e referendarie. Tale prestazione è specificamente rivolta a cittadini maggiorenni, senza alcun limite massimo di età, affetti da disabilità certificata che comporti una ridotta autonomia, l'impossibilità di deambulare o l'incapacità di spostarsi autonomamente. Il servizio si attiverà a fronte della comprovata impossibilità da parte dei familiari dell'elettore di assicurarne l'accompagnamento e qualora all'utente non sia oggettivamente consentito, o risulti gravemente difficoltoso, l'utilizzo dei normali mezzi di trasporto pubblico, ivi compresi i casi in cui vi sia la stringente necessità di impiegare ausili particolari per la mobilità. Durante l'espletamento di tale specifico servizio, l'assistente di bordo dovrà presidiare con la massima attenzione e cura tutte le delicate fasi di prelievo al domicilio, di ausilio alla salita sul mezzo o di rigoroso ancoraggio della sedia a rotelle al pianale, garantendo l'accompagnamento protetto dell'elettore fino all'ingresso del seggio elettorale assegnato e la successiva ripresa in carico per il tragitto di rientro, nel più assoluto rispetto della dignità della persona. L'appaltatore si impegna ad assicurare l'adeguata copertura dei turni del proprio personale per l'intera durata di apertura e operatività dei seggi, conformemente alle richieste e alle tempistiche preventivamente comunicate dal Settore 6 – Servizi alla Persona, coordinandosi in modo puntuale con il conducente del veicolo attrezzato per ottimizzare i percorsi, gestire al meglio le chiamate a prenotazione e ridurre al minimo fisiologico i tempi di attesa degli elettori.

ARTICOLO 5 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la presenza di una specifica figura di coordinamento organizzativo che, in regime di piena autonomia gestionale, sia capace di armonizzare i diversi fattori umani, logistici e professionali che concorrono alla quotidiana realizzazione del servizio di assistenza e vigilanza. Il fine primario di tale funzione è assicurare il perfetto andamento delle attività e la massima sicurezza degli utenti, assumendo come principio metodologico fondamentale la continuità educativa e relazionale. Il coordinatore dovrà pertanto operare affinché gli assistenti assegnati alle singole linee rimangano i medesimi per l'intera durata dell'anno scolastico e solare, garantendo ai bambini e agli utenti con disabilità una figura di riferimento stabile, consolidata e idonea a favorire il benessere emotivo e la serenità durante i tragitti. In stretta connessione con il principio della continuità relazionale, la struttura di coordinamento della ditta deve strutturare e gestire un sistema tempestivo ed efficace per la sostituzione immediata del personale di bordo. Tale meccanismo dovrà attivarsi senza alcuna interruzione del servizio sia in caso di assenze programmate e preventivamente conosciute, quali ferie, permessi stabili o visite mediche, sia nell'eventualità di improvvisi impedimenti dell'ultima ora o stati di malattia. Il personale impiegato in sostituzione dovrà essere non solo preventivamente inserito nell'elenco nominativo depositato presso l'Ente e in regola con le normative vigenti in materia di reati contro i minori, ma dovrà anche essere specificamente istruito dal coordinatore in merito alle mansioni del capitolato, alle peculiarità logistiche dell'itinerario da coprire e alle specifiche esigenze assistenziali o sanitarie degli utenti presenti su quel determinato percorso.

Il coordinatore rappresenta l'interfaccia operativa costante e il canale di comunicazione diretto durante lo svolgimento quotidiano di tutte le linee di trasporto ordinario, interscolastico e riabilitativo, presidiando sia le fasce orarie mattutine che quelle pomeridiane. A tal fine, l'appaltatore ha l'obbligo di dotare la figura di coordinamento di un telefono cellulare di servizio e di un indirizzo di posta elettronica costantemente monitorato. La reperibilità telefonica dovrà essere garantita tassativamente dalle ore 07:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, assicurando un canale di comunicazione immediato, fluido e risolutivo che possa essere liberamente utilizzato dal Settore 6 – Servizi alla Persona del Comune di Chiavari, dal personale di guida dell'operatore economico affidatario del trasporto, nonché dalle famiglie degli utenti per la segnalazione di imprevisti, assenze, variazioni di percorso o criticità comportamentali.

ARTICOLO 6 – TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE

A garanzia della massima qualificazione ed eccellenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente personale in possesso di precisi ed idonei requisiti culturali, titoli di studio e abilitazioni professionali, da documentare formalmente al Comune di Chiavari prima dell'avvio del servizio.

- a) Per quanto concerne la figura del Referente Coordinatore dell'appalto, viene richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado unito a una comprovata e documentata esperienza professionale, di durata non inferiore a tre anni, nello svolgimento di mansioni di coordinamento gestionale e organizzativo all'interno di servizi analoghi rivolti a utenze fragili.
- b) Per quanto attiene invece alle figure degli Assistenti addetti alla vigilanza e all'accompagnamento a bordo dei mezzi, l'operatore economico dovrà garantire l'impiego di personale che abbia assolto l'obbligo scolastico e che sia in possesso, quale requisito culturale minimo, del diploma di scuola secondaria di secondo grado. A integrazione e completamento obbligatorio del profilo professionale sopra delineato, l'impresa ha l'onere di garantire che ogni singolo assistente destinato al servizio sia in possesso dei titoli abilitativi e delle certificazioni in corso di validità relativi alla formazione per il Primo Soccorso aziendale in attività ad alto rischio, all'abilitazione cardiorespiratoria con utilizzo del defibrillatore semiautomatico denominata BLSD, all'esecuzione delle manovre di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e adulto, nonché dell'attestato di partecipazione a percorsi formativi specifici per la gestione e il contenimento delle crisi comportamentali e delle disabilità intellettive o relazionali.

ARTICOLO 7 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO E DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

In stretta osservanza di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni, tutto il personale stabilmente o temporaneamente occupato dall'operatore economico aggiudicatario nell'espletamento del servizio di assistenza deve essere tassativamente munito di un'apposita tessera di riconoscimento. Tale dispositivo deve essere esposto in modo visibile per l'intera durata del turno di lavoro, deve risultare corredato da una fotografia recente a colori e deve contenere in modo chiaro e leggibile le generalità del lavoratore, il codice identificativo e l'esatta indicazione del datore di lavoro. L'omessa esposizione o la mancata adozione della tessera di riconoscimento comporta l'immediata applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie contemplate dal medesimo decreto a carico della ditta affidataria, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di pretendere l'adeguamento immediato.

L'affidatario, al momento formale dell'avvio delle attività esterne, è tenuto a comunicare l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato, ivi compresi i coordinatori e gli assistenti di riserva, allegando per ciascuno di essi il curriculum formativo e professionale. Al fine di garantire la massima tutela dell'utenza fragile e dei minori trasportati, costituisce obbligo assoluto e vincolante in capo alla ditta verificare e certificare che ciascun operatore assegnato al servizio sia in totale regola con le vigenti normative penali e civili riguardo ai reati contro i minori e la pedofilia, esibendo i relativi certificati del casellario giudiziale ove richiesto dall'Amministrazione. Il personale addetto deve mantenere in ogni circostanza un comportamento improntato alla massima correttezza, gentilezza e assoluto rispetto nei confronti degli utenti, delle loro famiglie, del personale scolastico e dei conducenti dei vettori. Qualora il Comune rilevi condotte inadeguate, trascuratezza nell'adempimento dei doveri o l'utilizzo di un linguaggio riprovevole, potrà richiedere con semplice comunicazione scritta la tempestiva sostituzione dell'operatore, che l'aggiudicatario dovrà eseguire inderogabilmente entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, provvedendo nel contempo all'immediata copertura del turno con altro personale idoneo e senza alcuna variazione del prezzo contrattuale.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SICUREZZA

Al personale impiegato a qualunque titolo nelle attività oggetto del presente appalto devono essere integralmente e costantemente applicate le disposizioni legislative, regolamentari e i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, nonché gli eventuali accordi decentrati e integrativi di categoria vigenti nel territorio. L'aggiudicatario si impegna formalmente a praticare condizioni normative, salariali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti, mantenendo tale obbligo anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o decida successivamente di recedere da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica o economica. Resta altresì in capo all'operatore economico l'obbligo inderogabile di assicurare e regolarizzare tutto il personale dipendente ai fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, conformandosi pienamente alle vigenti leggi in materia di tutela del lavoro e di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo esclusivo di osservare, applicare e far rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sicurezza nei luoghi di esecuzione del servizio, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle prescrizioni operative derivanti dai protocolli di gestione dei rischi. Considerata la natura essenziale delle prestazioni descritte, le quali si configurano a tutti gli effetti come un servizio pubblico di fondamentale interesse per la collettività, l'appalto non potrà subire alcuna forma di sospensione o abbandono arbitrario, nemmeno parziale. Qualora si verificassero interruzioni ingiustificate, fatti salvi i soli casi di forza maggiore riconosciuti dall'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare immediatamente l'esecuzione d'ufficio in danno della ditta inadempiente, affidando le prestazioni a terzi e addebitando ogni maggiore onere o spesa al soggetto aggiudicatario. In riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, l'affidatario è obbligato a uniformare la propria autoregolamentazione interna alle disposizioni di legge sulle garanzie minime essenziali nei servizi pubblici, garantendo i contingenti minimi previsti in perfetta analogia con il personale dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE

In stretta attuazione di quanto prescritto dall'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, e al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio uscente, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di promuovere la continuità lavorativa dei dipendenti della ditta cessante. A tal fine, l'impresa subentrante si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, previo formale esame congiunto e accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, i lavoratori che risultavano già stabilmente e continuativamente assegnati all'esecuzione delle prestazioni di assistenza e accompagnamento alla data di scadenza del precedente affidamento. L'applicazione della clausola sociale non si configura come un obbligo di assunzione automatico, rigido o incondizionato di tutto il personale uscente, bensì come l'attivazione di una procedura negoziale volta ad armonizzare l'assorbimento delle risorse umane con il nuovo assetto organizzativo, con la reale consistenza del servizio e con la pianificazione aziendale dell'appaltatore subentrante. In ogni caso, la ditta aggiudicataria garantisce al personale assorbito l'applicazione delle tutele economiche e dei trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore. L'operatore economico ha l'onere di trasmettere al Settore 6 – Servizi alla Persona del Comune di Chiavari, prima dell'avvio effettivo delle attività esterne, una dettagliata e analitica relazione descrittiva sulle modalità operative con cui ha dato attuazione alla presente clausola, specificando il numero dei lavoratori integrati, le relative qualifiche professionali e i contratti stipulati, restando inteso che l'ingiustificato rifiuto di attivare le procedure di assorbimento o la violazione degli accordi sindacali costituirà grave inadempimento contrattuale e motivo di potenziale risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è considerato l'unico e diretto responsabile del perfetto andamento del servizio affidato, nonché di qualsiasi passività, danno o sanzione che possano essere addebitati o notificati al Comune di Chiavari a causa dell'inosservanza, della negligenza o dell'inadempimento degli obblighi contrattuali commessi sia dall'impresa stessa sia dal personale dipendente o collaboratore a qualunque titolo inserito nell'appalto. La ditta risponde civilmente e patrimonialmente, in via esclusiva, dei danni diretti o indiretti causati alle persone, alle cose o alla stessa Committenza che derivino da fatti, omissioni o comportamenti colposi ascrivibili alle proprie risorse umane durante l'esecuzione materiale delle prestazioni di accompagnamento e vigilanza.

A totale garanzia dei rischi connessi all'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere e mantenere attiva per tutta la durata del vincolo contrattuale, con una primaria compagnia assicurativa di acclarata solidità, un'idonea polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO). Per quanto concerne la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, la polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni singolo sinistro, senza limitazioni per l'intera durata contrattuale, specificando che tra i terzi si intendono inclusi e interamente tutelati gli utenti trasportati, i loro familiari o accompagnatori e la stessa Stazione Appaltante, garantendo una sotto-copertura non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata e a € 500.000,00 per i danni causati alle cose. Per la Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera, la polizza dovrà presentare un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per singolo sinistro e una soglia minima di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun operatore infortunato.

L'impresa aggiudicataria ha l'onere di depositare copia conforme della polizza assicurativa e della quietanza del regolare pagamento del premio presso la Centrale Unica di Committenza dei Comuni Chiavari e Leivi prima dell'avvio effettivo del servizio, impegnandosi a trasmettere tempestivamente i successivi rinnovi per tutta la durata dell'affidamento. Tale copertura assicurativa dovrà espressamente sollevare il Comune di Chiavari da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi o dagli utenti stessi per eventi occorsi durante il trasporto o nelle fasi connesse e ad alto rischio di salita, discesa, movimentazione manuale e ancoraggio delle carrozzine al pianale del mezzo. Di contro, l'Amministrazione Comunale resta interamente esonerata da ogni forma di responsabilità per gli infortuni, i contagi, le malattie professionali o altri eventi pregiudizievoli che il personale della ditta aggiudicataria dovesse subire per qualsiasi causa o circostanza nello svolgimento delle attività lavorative, rimanendo tali eventi nell'alveo del rischio d'impresa esclusivo dell'appaltatore.

ARTICOLO 11 – ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere con la massima diligenza professionale a una serie di obblighi gestionali e operativi finalizzati a garantire la continuità e la qualità delle prestazioni per l'intera durata dell'appalto, assumendosi ogni correlato rischio economico. Rientrano tra gli oneri esclusivi della ditta la pianificazione tempestiva dei turni di lavoro e la messa a disposizione di un numero di assistenti e accompagnatori costantemente sufficiente a coprire tutte le linee e le prestazioni stabilite, tenendo conto delle specifiche necessità assistenziali e relazionali degli utenti, con particolare riguardo ai passeggeri non deambulanti o in sedia a rotelle. L'impresa assume l'onere di vigilare affinché il proprio personale garantisca le operazioni di salita e discesa nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza stradale, stazionando e operando il più possibile in prossimità dei cancelli delle scuole, delle sedi dei servizi diurni e delle abitazioni private degli utenti.

È fatto obbligo all'affidatario garantire la perfetta puntualità del servizio nel rispetto degli orari prefissati, organizzando un sistema di reperibilità e la disponibilità di operatori sostitutivi pronti a intervenire immediatamente in caso di assenze improvvise o picchi di richiesta. Il personale di bordo, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità della ditta, verificherà sistematicamente che gli utenti che salgono sui mezzi coincidano esattamente con i nominativi formalmente comunicati dal Comune di Chiavari, provvedendo alla registrazione quotidiana delle presenze e delle corse effettuate. Il coordinatore del servizio avrà l'onere di raggruppare tali rilevazioni in un riepilogo mensile dettagliato, da esibire tempestivamente su semplice richiesta della Stazione Appaltante per le verifiche di conformità. Resta infine a carico dell'aggiudicatario ogni costo, imposta, tassa o spesa derivante dalla partecipazione alla gara, dalla stipula del contratto, dall'adeguamento dei piani di sicurezza sul lavoro e dall'adozione di qualsivoglia misura necessaria a prevenire danni a beni pubblici o privati, intendendosi il corrispettivo contrattuale come interamente remunerativo di ogni voce di spesa.

ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Chiavari, per il tramite del Settore 6 – Servizi alla Persona, si impegna ad agevolare l'esecuzione delle attività fornendo all'operatore economico tutte le informazioni logistiche e programmatiche indispensabili per la corretta pianificazione del servizio. L'Ufficio comunale competente provvederà a comunicare tempestivamente alla ditta i percorsi definiti, gli orari dei plessi scolastici e delle strutture, nonché l'elenco nominativo ufficiale degli utenti ammessi al beneficio dell'assistenza sul trasporto, trasmettendo con sollecitudine le successive variazioni, inserimenti o dimissioni di passeggeri che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

L'Amministrazione si impegna altresì ad avvisare con congruo anticipo l'impresa aggiudicataria in merito a eventuali sospensioni programmate del servizio, quali festività da calendario, giornate di chiusura straordinaria delle strutture riabilitative o dei centri diurni, o variazioni dei calendari didattici degli istituti comprensivi. Resta infine nei compiti della Stazione Appaltante definire, aggiornare e comunicare formali procedure e modalità operative standardizzate per la gestione quotidiana del servizio e per il raccordo con i gestori del trasporto, garantendo il monitoraggio istituzionale sul corretto andamento delle attività ed esercitando il ruolo di coordinamento generale e di spesa nei limiti delle proprie competenze d'Ente.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e a tutela dell'intrasferibilità delle posizioni contrattuali della Pubblica Amministrazione, è fatto assoluto e inderogabile divieto all'affidatario di cedere ad altri il presente contratto sotto qualsiasi forma, veste giuridica o modalità negoziale, pena l'immediata risoluzione di diritto del rapporto per fatto e colpa dell'appaltatore, l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento di tutti i danni patiti dall'Ente. Per contro, l'esecuzione delle prestazioni mediante l'istituto del subappalto è considerata ammissibile ed eventualmente concedibile dalla Stazione Appaltante, a patto che vengano rigorosamente rispettati i limiti, le condizioni e le procedure autorizzative stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. n.36/2023. L'eventuale ricorso al subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi contrattuali in capo all'aggiudicatario, il quale resta l'unico, diretto e solidale responsabile nei confronti del Comune di Chiavari per la perfetta, tempestiva e sicura esecuzione di tutte le attività di assistenza e vigilanza a bordo dei mezzi.

L'operatore economico che intenda avvalersi del subappalto ha l'obbligo di presentare formale istanza al Settore 6 – Servizi alla Persona, depositando contestualmente copia del contratto di subappalto e tutta la documentazione attestante il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione tecnica necessari per l'espletamento del servizio. È fatto divieto assoluto di dare avvio alle attività in subappalto prima di aver ottenuto il formale provvedimento di autorizzazione scritto da parte della Stazione Appaltante. Il subappaltatore sarà tenuto a garantire al proprio personale dipendente le medesime condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali applicati dall'appaltatore principale, nonché il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari, rimanendo inteso che la violazione di tali precetti determinerà l'immediata revoca dell'autorizzazione da parte del Comune e l'avvio delle procedure sanzionatorie a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 14 – VERIFICHE QUALITATIVE, CORRISPETTIVI, PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

La Stazione Appaltante eserciterà un'attività costante di controllo periodico, monitoraggio e valutazione delle attività per tutto il periodo di vigenza del vincolo contrattuale, al fine di accertare la piena conformità delle prestazioni erogate rispetto alle prescrizioni del capitolato e alle offerte migliorative presentate in gara. Tutta l'attività di controllo tecnico, verifica contabile, amministrativa e qualitativa del servizio è posta sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Ente. Il Comune procederà inoltre a effettuare verifiche qualitative a sorpresa e campionarie sugli interventi realizzati, promuovendo il coinvolgimento attivo dei dipendenti dell'impresa, del personale scolastico e delle famiglie degli utenti, raccogliendone le valutazioni per monitorare il livello di gradimento e l'efficacia relazionale degli assistenti di bordo.

Quale corrispettivo per il regolare svolgimento delle attività, il Comune di Chiavari corrisponderà gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria in rate mensili posticipate, calcolate sulla base delle tariffe contrattuali e previa rigorosa verifica delle prestazioni effettivamente svolte nel mese di riferimento. Contestualmente alla trasmissione della regolare fattura elettronica mensile, l'appaltatore ha l'obbligo di produrre un rendiconto mensile dettagliato delle ore di servizio prestate da ciascun operatore, con l'esatta indicazione dei tragitti effettuati, delle ore cumulative e delle timbrature di presenza. Il pagamento avverrà di norma entro trenta giorni dalla data di corretto ricevimento della fattura, fermo restando che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare la liquidazione qualora insorgano contestazioni formali circa l'ammontare o la qualità delle prestazioni, o di trattenere direttamente dagli importi dovuti le somme relative alle penali comminate. In via di autotutela, il Comune potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti ove si riscontri una non corrispondenza tra il servizio fatturato e quello realmente prestato a bordo dei mezzi.

In ottemperanza alle disposizioni inderogabili stabilite dall'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di mantenimento dell'equilibrio contrattuale, il presente appalto è obbligatoriamente soggetto alla clausola di revisione dei prezzi. Tale meccanismo di adeguamento si attiverà unicamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione in aumento o in diminuzione del costo complessivo del servizio. L'accertamento di tale variazione verrà effettuato assumendo quale parametro ufficiale di riferimento l'indice relativo alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, comunemente denominato indice FOI e mensilmente pubblicato dall'ISTAT. Conformemente al dettato normativo, l'adeguamento del corrispettivo contrattuale sarà riconosciuto o applicato dalla Stazione Appaltante esclusivamente qualora la variazione accertata risulti superiore alla soglia di franchigia del cinque per cento dell'importo complessivo affidato; in tale eventualità, la revisione opererà unicamente nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa che eccede la predetta franchigia del cinque per cento. Le procedure di calcolo, l'istruttoria tecnica e i relativi conguagli, sia in senso attivo a favore dell'operatore economico sia in senso passivo a favore dell'Amministrazione, verranno formalizzati tramite apposito provvedimento e applicati sulle fatturazioni dei periodi di competenza successivi all'istanza, garantendo la costante regolarità contabile dell'affidamento.

ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo assoluto, inderogabile e permanente di conformarsi in modo rigoroso alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabilite

dall'articolo 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di prevenire infiltrazioni criminali e garantire la massima trasparenza contabile. A tal fine, l'appaltatore deve obbligatoriamente avvalersi di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva o anche non esclusiva alla gestione delle risorse derivanti da commesse pubbliche, i cui estremi identificativi devono essere formalmente comunicati al Comune di Chiavari entro sette giorni dall'accensione o dal loro primo utilizzo per il presente appalto. Ogni singolo movimento finanziario relativo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni mensili del personale di bordo, i compensi per i consulenti, nonché i flussi verso fornitori o subappaltatori autorizzati, deve essere eseguito esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso altri mezzi di pagamento elettronici idonei a garantire la piena e totale tracciabilità dell'operazione. Ogni transazione finanziaria deve tassativamente riportare il Codice Identificativo Gara assegnato alla presente procedura di affidamento, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero l'impiego di strumenti non idonei a consentire la tracciabilità delle somme collegate all'appalto, determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge per fatto e colpa esclusiva dell'operatore economico, determinando l'immediato incameramento della cauzione e l'obbligo per il Comune di procedere alle dovute segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Prefettura competente.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE, RECESSO E MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI

Il rapporto contrattuale si intenderà revocato di diritto e pertanto risolto con effetto immediato qualora l'impresa aggiudicataria sia sottoposta a liquidazione giudiziale, fallimento o a procedure concorsuali di carattere liquidatorio che possano pregiudicare, anche potenzialmente, il regolare e sicuro espletamento dei servizi di assistenza, fatto salvo in ogni caso il recupero dei maggiori danni patiti dall'Ente mediante escussione della cauzione. Viene fatta espressa e totale salvaguardia dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 190 del D.lgs. n.36/2023 in materia di risoluzione e recesso, le quali si intendono qui integralmente richiamate e applicate in caso di gravi inadempimenti o mutamenti normativi.

Qualora l'appaltatore decida di recedere unilateralmente dal contratto prima della sua scadenza naturale, al di fuori dei casi di giustificato motivo oggettivo o forza maggiore preventivamente accertati e condivisi con l'Amministrazione, il Comune di Chiavari avrà la facoltà insindacabile di rivalersi sull'intero importo del deposito cauzionale definitivo, incamerandolo a titolo di penale irriducibile. Resta fermo il diritto del Comune di avviare ogni ulteriore azione legale finalizzata al risarcimento dei danni patrimoniali, organizzativi e d'immagine derivanti dall'improvvisa e arbitraria interruzione del servizio pubblico, procedendo nel contempo alla segnalazione dell'evento alle autorità competenti e agli organi di vigilanza dei contratti pubblici.

ARTICOLO 17 – SISTEMA SANZIONATORIO, PROCEDURA DI CONTESTAZIONE E PENALI

L'operatore economico è tenuto a erogare tutti i servizi di assistenza e vigilanza previsti nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni legislative, delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e delle direttive organizzative impartite dal Settore 6 – Servizi alla Persona del Comune di Chiavari durante l'intera durata dell'affidamento. Qualora vengano accertate inadempienze, anomalie o disservizi imputabili al personale accompagnatore, l'Amministrazione Comunale attiverà la procedura di irrogazione delle penali mediante l'invio di una formale contestazione degli addebiti tramite Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indicherà con precisione i fatti oggetto di rilievo, le specifiche disposizioni che si ritengono violate e l'entità della sanzione pecuniaria che l'Ente intende applicare. A garanzia del principio del contraddittorio, l'aggiudicatario avrà la facoltà di far pervenire le proprie memorie difensive e controdeduzioni entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della notifica istituzionale. All'interno di tale riscontro, la ditta dovrà prendere chiara e puntuale posizione sui fatti contestati, offrendo a proprio carico eventuali prove documentali o indicando elementi oggettivi di valutazione. Esaminate le giustificazioni addotte, ovvero in caso di mancato riscontro entro i termini, il Comune determinerà in via definitiva l'irrogazione della penale, potendo confermare, ridurre o aumentare l'importo originariamente prospettato, fornendo adeguata motivazione. Ai fini dell'accertamento delle

violazioni, l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di fondare il proprio giudizio anche sulle segnalazioni circostanziate provenienti da terzi, dal personale scolastico, dai conducenti incaricati del trasporto o dai familiari degli utenti, purché tali evidenze risultino adeguatamente documentate. Considerata l'assoluta natura di pubblico interesse del servizio e la particolare fragilità degli utenti affidati, la presenza dell'assistente a bordo non può subire in alcun caso sospensioni o interruzioni arbitrarie. Per ogni evento di mancata copertura del turno da parte dell'operatore, che determini lo svolgimento di una linea di andata o di ritorno in assenza della necessaria figura di vigilanza, il Comune applicherà all'impresa una penale pari a centocinquanta euro per ogni singola tratta scoperta. Oltre al pagamento di tale sanzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare integralmente all'Ente ogni onere economico eventualmente sostenuto per garantire lo svolgimento sostitutivo dell'attività con altro personale. Qualora la mancata presentazione dell'assistente si verifichi per due volte nel corso del medesimo anno senza tempestiva sostituzione, l'Amministrazione valuterà la condotta come gravemente lesiva del vincolo fiduciario, potendo procedere alla risoluzione immediata del contratto.

La puntualità dell'assistente al punto di ritrovo concordato per l'inizio del giro e la rigorosa esecuzione delle manovre di sicurezza rappresentano requisiti essenziali della prestazione. Per ogni ritardo dell'operatore alla partenza che causi a cascata il ritardo dell'intero servizio di trasporto, l'Amministrazione applicherà una penale di cinquanta euro qualora la dilazione sia compresa tra i quindici e i trenta minuti, inasprendo la sanzione a cento euro per i ritardi superiori alla mezz'ora. Sotto il profilo della sicurezza fisica, qualora venga accertata la mancata assistenza nelle fasi di salita e discesa, ovvero il mancato, scorretto o parziale ancoraggio delle carrozzine e l'omesso allacciamento delle cinture di sicurezza agli utenti prima di fornire il via libera al conducente, il Comune comminerà una penale di trecento euro per ogni singola violazione. La sanzione raggiungerà l'importo massimo di ottocento euro nel caso di un evento di eccezionale gravità quale il mancato e diretto passaggio di consegne, configurabile qualora l'assistente consenta la discesa di un minore o di un utente non autonomo lasciandolo incustodito al di fuori della scuola, del centro riabilitativo o del proprio domicilio in assenza di un genitore o di personale autorizzato al ricevimento. Un ulteriore e severo regime sanzionatorio è posto a presidio della correttezza operativa e del contegno del personale. Qualora gli addetti all'assistenza non osservino scrupolosamente i divieti, si presentino privi del tesserino di riconoscimento obbligatorio, utilizzino un linguaggio inappropriato o non ottemperino all'obbligo di tracciatura puntuale delle presenze a bordo, la Stazione Appaltante irrognerà all'operatore economico una penale di cento euro per ogni infrazione rilevata, importo che sarà automaticamente raddoppiato in caso di recidiva accertata. Infine, al fine di garantire la totale trasparenza organizzativa, qualora la ditta aggiudicataria ometta di assolvere agli obblighi di preventiva comunicazione istituzionale in occasione della sostituzione del personale, mancando di notificare formalmente al Comune l'identità degli assistenti subentranti prima del loro impiego a bordo, l'Amministrazione applicherà una penale amministrativa di cento euro per ogni singola omessa comunicazione.

Al fine di agevolare l'attività di controllo qualitativo e contabile, si riporta di seguito lo schema sinottico delle fattispecie sanzionatorie sopra descritte.

TABELLA REQUISITI EDITTALI DELLE PENALI SULL'ASSISTENZA

Fattispecie di inadempimento	Importo penale base	Regola di recidiva e note coercitive
Mancata copertura del turno <i>(Assenza dell'operatore a bordo per un'intera tratta di andata o ritorno)</i>	€ 150,00 per tratta scoperta	Addebito eventuali spese per sostituzione d'ufficio. Al secondo episodio nell'anno, facoltà di risoluzione del contratto.
Ritardo dell'operatore alla partenza <i>(Da 15 a 30 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio giro)</i>	€ 50,00 per singolo evento	L'importo della penale può essere raddoppiato (€ 100,00) a discrezione dell'Ente in caso di comportamento recidivo.
Grave ritardo dell'operatore <i>(Superiore ai 30 minuti)</i>	€ 100,00 per singolo evento	L'importo della penale può essere raddoppiato (€ 200,00) a discrezione

		dell'Ente in caso di comportamento recidivo.
Mancata messa in sicurezza a bordo (Omesso o errato ancoraggio carrozzine, mancato ausilio in salita/discesa, omesso uso cinture)	€ 300,00 per ogni violazione	L'importo della penale è raddoppiato in caso di comportamento recidivo. Rischio di risoluzione se si configura estremo pericolo.
Mancato passaggio di consegne (Utente fragile fatto scendere e lasciato incustodito senza consegna ad adulto/personale scolastico autorizzato)	€ 300,00 per ogni infrazione	Violazione di massima gravità. Applicabile contestuale sospensione dell'operatore.
Inosservanza obblighi comportamentali e amministrativi (Mancato tesserino, linguaggio scurrile, mancata compilazione registro presenze)	€ 100,00 per ogni violazione	L'importo è raddoppiato (€ 200,00) in caso di recidiva.
Omessa comunicazione di sostituzione (Impiego di personale non preventivamente comunicato e autorizzato dal Comune)	€ 50,00 per ogni omissione	Applicazione fissa per ogni singola salita a bordo di personale sconosciuto alla Stazione Appaltante.

L'ammontare complessivo delle penali accertate, contestate e applicate nel corso dell'intera esecuzione contrattuale non potrà in alcun caso superare il tetto massimo del dieci per cento dell'importo contrattuale netto. Il raggiungimento cumulativo di tale limite percentuale configurerà una grave ed insanabile inadempienza contrattuale, conferendo al Comune di Chiavari la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, trattenendo i corrispettivi maturati e procedendo all'escussione totale della fideiussione definitiva prestata, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 – APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

All'operatore economico esecutore del servizio vengono interamente estese, per quanto compatibili con la natura delle prestazioni, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013, nonché le norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Chiavari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 242 del 31 luglio 2014. In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3 del richiamato decreto presidenziale, l'affidatario assume l'obbligo di vigilare affinché tutti i propri collaboratori, dipendenti o coordinatori uniformino la propria condotta ai doveri di imparzialità, integrità e correttezza richiesti ai pubblici ufficiali. La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento da parte del personale dell'impresa comporta l'applicazione di severe sanzioni disciplinari e contrattuali che, nelle ipotesi in cui provochino un grave danno all'immagine o al prestigio dell'Amministrazione Comunale, potranno determinare l'immediata risoluzione del contratto o la decadenza dall'affidamento, fatte salve le autonome azioni di risarcimento del danno che il Comune di Chiavari attiverà a tutela dei propri interessi istituzionali.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Unione Europea numero 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni vigenti contenute nel D.lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, il trattamento dei dati personali, amministrativi e sensibili relativi all'operatore economico e agli utenti del servizio, raccolti ai fini della stipula e della gestione del presente contratto, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. La raccolta e l'elaborazione dei dati, sia in fase di gara sia durante l'esecuzione delle prestazioni, avverranno

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali, contabili e di legge relativi all'appalto di assistenza, sotto la vigilanza del Comune di Chiavari nel suo ruolo istituzionale di Titolare del trattamento.

Il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità cartacee sia mediante l'ausilio di procedure informatizzate e telematiche protette, nei soli modi e limiti strettamente necessari per perseguire le finalità del servizio, ivi compresa la legittima comunicazione a enti pubblici terzi per ragioni di coordinamento e rendicontazione finanziaria. L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo assoluto di mantenere la più totale riservatezza su tutti i dati, le informazioni cliniche, le situazioni familiari e le notizie sensibili riguardanti gli utenti disabili o minori di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio, con il divieto tassativo di divulgarli a terzi o di utilizzarli per scopi estranei all'esecuzione del capitolato. Successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima dell'avvio materiale delle attività, l'Amministrazione Comunale disporrà la formale nomina dell'operatore economico a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR 679/ 2016, definendo nel relativo atto d'obbligo le misure tecniche e organizzative minime che la ditta dovrà implementare per garantire la sicurezza delle informazioni e la tutela dei diritti degli interessati.

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Il presente documento ha funzione puramente indicativa, ed è stato elaborato sulla base del servizio erogato nelle annualità pregresse, anche al fine di quantificare l'impegno economico derivante dalla presente procedura di gara. La Stazione Appaltante si riserva di comunicare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, ogni variazione che si rendesse necessaria al puntuale assolvimento dell'obbligo scolastico.

LINEA 5	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - Rovereto - P.zza Torriglia - C.so Millo - cimitero			SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: SAMPIERDICANNE - FARA - SOLARI		
	MATTINO		MEZZOGIORNO		POMERIGGIO	
LUNEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
MARTEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
MERCOLEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
GIOVEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
VENERDI'	7.15	8.30			16.00	17.30

chilometraggio giornaliero presunto 32 km

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

LINEA 6	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - P.zza Ravenna - C.so Buenos Aiores - Via S. Chiara - Via Fiume - P.zza N.S. dell'Orto - C.so Garibaldi - cimitero			SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: MAZZINI - FARA		
	MATTINO		MEZZOGIORNO		POMERIGGIO	
LUNEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
MARTEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
MERCOLEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
GIOVEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30
VENERDI'	7.15	8.30			16.00	17.30

chilometraggio giornaliero presunto 40 km

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

LINEA 7	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - Campodonico - Maxena - P.zza N.S. dell'Orto - Via S. Rufino - Via S. Chiara - cimitero			SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: SAMPIERDICANNE - FARA - SOLARI + materne C.SO MILLO - MAZZINI - RI BASSO		
	MATTINO			MEZZOGIORNO		
LUNEDI'	7.15		9.30	12.00		13.30
MARTEDI'	7.15		9.30			15.00
						17.30
MERCOLEDI'	7.15		9.30	12.00		13.30
						15.00
GIOVEDI'	7.15		9.30			15.00
						17.30
VENERDI'	7.15		9.30	12.00		13.30
						15.00
						17.30

IL SERVIZIO DEL MATTINO SI SVOLGE SU
DUE PERCORSI - PRIMARIE ORE
7.15/8.30 - MATERNE 8.30/9.30

IL SERVIZIO DEL POMERIGGIO SI
SVOLGE SU DUE PERCORSI - MATERNE
ORE 15.00/16.00- PRIMARIE 16.00/17.30

IL SERVIZIO DEL MEZZOGIORNO SI
SVOLGE PER LE PRIMARIE DALLE ORE
12.00 ALLE ORE 13.30

**chilometraggio
giornaliero presunto
95 km**

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

LINEA 8	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - V.le Kasman - P.zza Roma - C.so Buenos Aires - C.so Millo - cimitero				SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: FARA - SOLARI						
	MATTINO				MEZZOGIORNO				POMERIGGIO		
LUNEDI'	7.15		8.30					16.00		17.30	
MARTEDI'	7.15		8.30					16.00		17.30	
MERCOLEDI'	7.15		8.30					16.00		17.30	
GIOVEDI'	7.15		8.30					16.00		17.30	
VENERDI'	7.15		8.30					16.00		17.30	

chilometraggio giornaliero presunto 12 km

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

LINEA 9	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - P.le Rocca - Ri Alto - Curlo - V.le Devoto - C.so Lima - Via Franceschi - cimitero				SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: SAMPIERDICANNE -FARA - SOLARI			
	MATTINO		MEZZOGIORNO		POMERIGGIO			
LUNEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30		
MARTEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30		
MERCOLEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30		
GIOVEDI'	7.15	8.30			16.00	17.30		
VENERDI'	7.15	8.30			16.00	17.30		

chilometraggio giornaliero presunto km 28

ALLEGATO A al capitolato – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

LINEA 10	PERCORSO INDICATIVO: cimitero - Via Parma - P.zza Sanfront C.sio Dante - C.so Garibaldi - Via S. Chiara - cimitero					SCUOLE SERVITE INDICATIVAMENTE: SAMPIERDICANNE - FARA - SOLARI + materne C.SO BUENOS AIRES - RI BASSO					
	MATTINO				MEZZOGIORNO				POMERIGGIO		
LUNEDI'	7.15		8.30						15.00		16.00
MARTEDI'	7.15		8.30						16.00		17.30
MERCOLEDI'	7.15		8.30						15.00		16.00
GIOVEDI'	7.15		8.30						16.00		17.30
VENERDI'	7.15		8.30						15.00		16.00

Nei pomeriggi in cui il servizio inizia alle ore 15:00 si svolge su due percorsi - materne ore 15.00 e primarie ore 16.00

chilometraggio giornaliero presunto 56 km

Sub-allegato al Capitolato - Elenco personale per applicazione clausola sociale

ID RISORSA	SERVIZIO (accompagnamento minori disabili, elettorale disabili, scuolabus, pedibus)	AZIENDA	COMUNE	MANSIONE	CCNL	LIVELLO	QUALIFICA	ORE SETT.	F.T./ P.T.	DATA ASSUNZ.	TIPOLOGIA CONTR.	SCATTI ANZ.
Operatore 1	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	16,5	p.t.	16/09/2024	tempo indeterminato	0
Operatore 2	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	22	p.t.	01/01/2018	tempo indeterminato	4
Operatore 3	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	16,5	p.t.	23/09/2024	tempo indeterminato	0
Operatore 4	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	15	p.t.	01/01/2018	tempo indeterminato	4
Operatore 5	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	22	p.t.	01/01/2018	tempo indeterminato	4
	Disabili	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1		7,5	p.t.			
Operatore 6	Pedibus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	A-2 ind. B	assistente al trasporto	10	p.t.	01/09/2018	tempo indeterminato	3
Operatore 7	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	16,5	p.t.	03/08/2021	tempo indeterminato	2
Operatore 8	Pedibus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	A-2 ind. B	assistente al trasporto	10	p.t.	27/09/2021	tempo indeterminato	2
Operatore 9	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	22,5	p.t.	09/01/2012	tempo indeterminato	5
Operatore 10	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	16,5	p.t.	16/09/2024	tempo indeterminato	0
Operatore 11	Scuolabus	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	A-2 ind. B	assistente al trasporto	7,3	p.t.	15/10/2020	tempo indeterminato	2
Operatore 12	Disabili	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	35	p.t.	01/01/2018	tempo indeterminato	4
Operatore 13	Pedibus	Cooperjob somministrazione x Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	A-2 ind. B	assistente al trasporto	10	p.t.	24/02/2026	tempo determinato	0
Operatore 14	Coordinamento	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	6	f.t.	01/01/2018	tempo indeterminato	4
	Disabili	Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1		32	f.t.			
Operatore 15	Disabili	Cooperjob somministrazione x Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	10	p.t.	assunzione periodo scolastico	tempo determinato	0
Operatore 16	Pedibus	Cooperjob somministrazione x Sentiero di Arianna	Chiavari	assistente al trasporto	cooperative sociali	B-1	assistente al trasporto	10	p.t.	assunzione periodo scolastico	tempo determinato	0